

GRUPPO GIOVANI

Via Dante Alighieri n. 2, San Quirico d'Orcia (SI)

Codice fiscale 90024030521 Partita Iva 01622020525

Verbale di assemblea straordinaria del 30 dicembre 2025

Il giorno 30 dicembre 2025 alle ore 19.00, presso i locali Coop Orcia, Via del Poggio n. 2 a San Quirico d'Orcia, Via Dante Alighieri n. 2, in seconda convocazione si riunisce l'Assemblea straordinaria del Gruppo giovani.

La presente riunione validamente costituita, essendo presenti in proprio o per delega n. 22 soci, è atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo statuto adeguato alla normativa del Terzo Settore;
2. Comunicazione delle attività programmate per il 2026;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della presente assemblea straordinaria il Presidente dell'associazione Ettore Furi che chiama a fungere da Segretario Marta Ravagni.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno illustra dettagliatamente ai presenti il testo del nuovo statuto sociale adeguato alla vigente normativa per l'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore del Gruppo Giovani come Associazione di promozione sociale (APS).

Dopo ampia discussione, il Presidente pone in votazione il testo dello Statuto sociale. I presenti all'unanimità deliberano l'approvazione del nuovo statuto sociale adeguato alla vigente normativa per l'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore del Gruppo Giovani come Associazione di promozione sociale (APS).

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, Il Presidente illustra ai presenti le iniziative sociali programmate per l'anno 2026 che vengono approvate all'unanimità dei presenti.

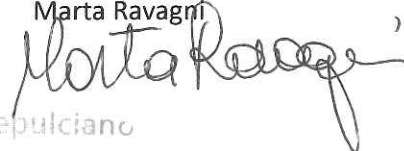
Alle ore 20.00, nessuno prendendo la parola sulle varie ed eventuali e non essendoci altro da deliberare, la riunione viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Ettore Furi

La Segretaria

Marta Ravagni



Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano

Registrato il 14 GEN 2026 al n° 5 serie 3

Imposta versata di € 200,00

STATUTO

GRUPPO GIOVANI APS

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. In conformità al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito Codice del Terzo Settore o CTS), è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**GRUPPO GIOVANI – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**" (di seguito denominata per brevità "Associazione"). Può essere altresì utilizzata la denominazione "**GRUPPO GIOVANI APS**".
2. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Quirico d'Orcia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. L'uso della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Tale indicazione sarà spendibile e obbligatoria solo dopo l'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 2 – Finalità e scopo

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In tale quadro, essa opera per favorire l'aggregazione giovanile, la crescita culturale della comunità e la cittadinanza attiva.
3. In particolare, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della lettera d) del primo comma dell'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017;
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017, ai sensi della lettera i) del primo comma dell'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017;
 - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi della lettera k) del primo comma dell'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017;
 - Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, ai sensi della lettera w) del primo comma dell'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017.
4. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri enti, inclusi Enti del Terzo Settore, aventi scopi analoghi.

Art. 3 – Attività



1. Per il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui all' Art. 2 del presente Statuto, l'Associazione sostiene, nonché svolge, le suddette attività d'interesse generale, in via esemplificativa e non esaustiva, attraverso:

- l'organizzazione di riunioni e/o manifestazioni pacifiche in relazione ai problemi attinenti gli scopi associativi;

- la sollecitazione della pubblica informazione su tali temi attraverso *mass media* o riunioni pubbliche;

- la promozione, lo sviluppo e l'organizzazione di ricerche, intrattenimenti anche musicali, conferenze, seminari e tutte le altre attività necessarie al conseguimento degli scopi analoghi;

- lo svolgimento di tutte quelle attività e tutte quelle operazioni che siano necessarie o incidentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'edizione e la divulgazione di pubblicazioni, la raccolta e l'accettazione di contributi di qualsiasi tipo.

2. Per lo svolgimento di tali attività, l'Associazione potrà, direttamente e/o sostenendo altri enti:

- a) attivare rapporti e convenzioni con Enti Pubblici e altri ETS per gestire le attività di intrattenimento, culturali e ricreative anche attraverso edifici, impianti ed aree annesse di verde pubblico o attrezzato;

- b) collaborare con Enti Pubblici e altri ETS per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative di intrattenimento, ricreative e culturali;

- c) organizzare attività artistico – ricreative di intrattenimento e culturali per un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e dei terzi.

3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto Ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del CTS. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

4. Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

TITOLO III SOCI

Art. 4 – Associati

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividano le finalità e si impegnino a rispettarne lo Statuto.

2. Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

3. I soci diversi dalle persone fisiche dovranno nominare un loro rappresentante.

4. Tutti gli associati sono iscritti nell'apposito libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

5. Si considerano soci dell'Associazione coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Art. 5 – Ammissione degli associati

1. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione con voto a maggioranza semplice, entro sessanta giorni dalla richiesta di ammissione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'ammissione decorre dalla data della delibera.

3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato entro 60 giorni. Questi può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile in caso di recesso o scioglimento.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

1. I soci, iscritti nel libro soci, hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
- partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'ente;
- partecipare alle elezioni degli organi amministrativi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

2. I soci hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti;
- operare con lealtà e buona fede per il raggiungimento degli scopi associativi.

3. Tutti i soci persone fisiche maggiorenni ed i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo, purché in regola con il versamento della quota associativa.

4. Per i soci minorenni, il diritto di voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il minorenne può assistere all'Assemblea. L'elettorato passivo è riservato ai soli soci maggiorenni.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni statutarie o regolamentari;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- si renda moroso nel versamento della quota associativa, previa diffida scritta.

3. Contro il provvedimento di esclusione, il socio ha diritto di presentare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione, fornendo le proprie controdeduzioni. L'efficacia dell'esclusione è sospesa fino alla decisione dell'Assemblea.

TITOLO IV VOLONTARI

Art. 8 – Attività di volontariato

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi forfettari.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'ente.

4. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni, le malattie e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017.

5. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 17 CTS.

TITOLO V ORGANI SOCIALI



Art. 9 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- c) L'Organo di Controllo, ove nominato.
- d) Il Revisore Legale dei Conti, ove nominato.

Art. 10 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. Hanno diritto di intervento e di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota.

3. Ciascun associato ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo dell'Associazione e/o di enti eventualmente partecipanti ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile.

4. La convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta per posta semplice o posta elettronica, inviata a tutti gli associati iscritti nel libro soci all'indirizzo da essi comunicato, nonché tramite sistemi di diffusione e piattaforme *social* almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o, qualora prevista in modalità di video conferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

5. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando risultino presenti la maggioranza dei soci iscritti al libro soci e in regola con il versamento delle quote associative; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice - Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea scegliendo fra i presenti.

7. Le deliberazioni sono assunte con voto palese della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti all'adunanza.

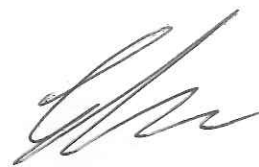
8. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, corredato dalla relativa documentazione e custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

9. È ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza e teleconferenza), purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervento e voto in tempo reale.

Art. 11 – Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo ove ne ricorrano i requisiti e il Revisore Legale dei Conti ove ne occorran i requisiti;
- b) approva il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dall'articolo 14 CTS, il bilancio sociale;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati in sede di ricorso;
- e) approva gli eventuali regolamenti;



f) delib
2. l'As
chiusu
dell'es
preven
ne sia
degli
convo

1. L'A
trasfor
2. L'A
Diretti
degli
3. L'A
almen
second
4. Le
appro
second

1. L'A
massi
ne sta
2. I m
3. Il
Event
4. Il m
lo svo
5. Il
delib
comp
6. La
nonc
per l'
press
audic
cond
- il P
della
- sia
di ve
- sia
argo
7. L
Pres
inter
con

- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza
2. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno due volte all'anno, entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e prima della chiusura dell'esercizio per la programmazione delle attività ed eventualmente per l'approvazione del bilancio preventivo. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto (1/5) degli associati o in ogni caso dall' Organo di Controllo se nominato. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 12 – Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata indirizzata al Presidente e sottoscritta da almeno un quinto (1/5) degli associati e/o della meta dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando risultino presenti almeno i 2/3 dei soci iscritti al libro soci e in regola con il versamento delle quote associative; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
4. Le delibere dell'Assemblea straordinaria relative alle modificazioni dello Statuto sono valide se approvate in prima convocazione con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati presenti e in seconda convocazione con il voto favorevole dei 3/5 degli associati presenti.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria tra i propri associati che di volta in volta ne stabilisce il numero.
2. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio elegge, durante la prima riunione, nel suo seno il Presidente, e il Vice Presidente. Eventualmente, qualora lo ritenga necessario, può eleggere un Tesoriere.
4. Il mandato degli amministratori è gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del loro mandato.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri che lo compongono, in ogni caso almeno tre volte per ogni esercizio.
6. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta per posta semplice o posta elettronica, nonché tramite sistemi di diffusione e piattaforme *social* almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ridotto a due giorni in caso di urgenza. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione e constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti se convocate ritualmente, o la totalità dei membri se la convocazione è verbale, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In apertura di

Marta Rizzo



ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove ne occorranza i requisiti;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
- g) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- h) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione

9. In caso di dimissioni, revoca, scomparsa e/o decesso di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo provvede alla sua sostituzione, designando nell'ordine i soci non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti. I componenti così eletti durano in carica fino alla prima assemblea successiva, che dovrà deliberare sulla ratifica della nomina. Chi viene eletto in luogo dei componenti cessati, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbero rimasti in carica i componenti cessati.

10. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione, per cui quelli rimasti in carica debbono nominare la commissione elettorale e convocare l'Assemblea perché provveda in tal senso.

Art. 14 – Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri di ordinaria amministrazione del Consiglio Direttivo con necessità di ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

2. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

3. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice – Presidente e l'intervento di quest'ultimo costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 15 – Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (se nominato).

2. I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea ed è obbligatorio al superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti dimensionali di cui all'articolo 30, secondo comma, del D.lgs. 117/2017. Può essere monocratico o collegiale. Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti



dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie riunioni.

3. L'Organo di Controllo può svolgere anche la funzione di Revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del CTS. L'Organo di Controllo, qualora svolga anche la funzione di Revisione legale, deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 – Revisione Legale dei Conti

1. La Revisione Legale dei Conti è obbligatoria al superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti dimensionali di cui all'articolo 31, primo comma, del D.lgs. 117/2017. È affidata a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

2. Se l'Organo di Controllo è nominato, esso può esercitare anche la Revisione Legale se composto da revisori legali iscritti.

TITOLO VI PATRIMONIO, BILANCIO E DIVIETO DI UTILI

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è utilizzato obbligatoriamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Costituiscono il patrimonio dell'Associazione tutti i beni acquistati con gli introiti di cui al comma successivo.

2. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del CTS.

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che per obbligo imposto dalla legge. Si considera in ogni caso distribuzione indiretta quanto previsto dall'articolo 8, terzo comma, del D.lgs. 117/2017.

4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale.

Art. 19 – Esercizio sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, redatto in conformità ai modelli stabiliti dall'articolo 13 del D.lgs. 117/2017, da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione, mettendolo a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, depositandolo presso la sede dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro il 31 Maggio successivo alla chiusura dell'esercizio.

4. Il bilancio approvato deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini di legge e non oltre 30 giorni dalla delibera di approvazione.

5. Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione redige, pubblica e deposita presso il RUNTS il Bilancio Sociale.



TITOLO VII SCIoglimento

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
2. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio è valida solo se approvata dall'Assemblea straordinaria con la presenza e con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.
3. Esperita la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.lgs. 117/2017.

Art. 21 – Regolamenti interni

1. Appositi regolamenti interni potranno essere predisposti dal Consiglio Direttivo e dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria.

Art. 22 – Rinvio

1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e sue successive modificazioni e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.







DIREZIONE PROVINCIALE DI: SIENA

UFFICIO TERRITORIALE DI: MONTEPULCIANO

Registrazione di Atto Privato

Il 14/01/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZS , serie 3 , numero 5

data di stipula: 30/12/2025

ident.vo telematico: TZS26L000005000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: FRUTTR92C02I726P

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90024030521				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

